



ISTITUTO COMPRENSIVO DI PIGNOLA

Via Cristoforo Colombo, 1 – 85010 Pignola (PZ)

Scuola dell'Infanzia – Scuola Primaria – Scuola Secondaria di Primo Grado ad indirizzo musicale

Sezioni associate - Pignola ed Abriola

Scuol@ 2.0

ISTITUTO COMPRENSIVO DI PIGNOLA

Prot. 0009168 del 01/12/2025

I (Uscita)

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL LAVORO AGILE E DA REMOTO DEL PERSONALE AMMINISTRATIVO AI SENSI DEGLI ARTT. 10 E SS. DEL CCNL 2019/2021 DEL 18.01.2024 E DELLA LEGGE 81/2017

Art. 1 – Il presente Regolamento individua i principi e gli elementi di carattere generale della disciplina inerente allo svolgimento del “Lavoro agile e da remoto” da parte del personale ATA dell’I. C. di Pignola nel rispetto delle disposizioni di cui:

- al decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e s.m.i.;
- al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante “Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni” e s.m.i.;
- al decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 80, recante “Misure per la conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro”, in attuazione dell’articolo 1, commi 8 e 9, della legge 10 dicembre 2014, n. 183;
- alla legge 22 maggio 2017, n. 81, in particolare l’articolo 18, e seguenti;
- alla Direttiva del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 3 del 2017 in materia di lavoro agile;
- alla Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ministero per la Pubblica amministrazione del 29.12.2023;
- al Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale del comparto Istruzione e ricerca periodo 2019-2021, sottoscritto il 18 gennaio 2024;
- alla Legge 106 del 18/07/2025, art. 1 comma 4.

Art. 2 – Definizione ed obiettivi

Ai fini del presente Regolamento si intende per:

- Lavoro agile (smart working): Modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato che prevede flessibilità nell'orario e nel luogo di lavoro, con l'obbligo di garantire gli obiettivi assegnati.
- Lavoro da remoto: Svolgimento delle attività lavorative in un luogo diverso dalla sede scolastica (es. abitazione del lavoratore), con un orario di lavoro definito e conseguenti obblighi di presenza derivanti dalle disposizioni in materia di orario di lavoro.

Le modalità di espletamento a distanza della prestazione lavorativa sono finalizzate a conseguire il miglioramento dei servizi pubblici e l’innovazione organizzativa garantendo, al contempo, l’equilibrio tra tempi di vita e di lavoro nonché una mobilità sul territorio più sostenibile.

Le attività espletabili in modalità a distanza sono attività che non necessitano di una costante permanenza nella sede di lavoro e che, pertanto, possono essere svolte anche al di fuori di essa mediante l’utilizzo di strumenti informatici.

Il passaggio alla modalità di lavoro agile o in remoto non muta né lo status giuridico né la natura del rapporto d’impiego in atto, in quanto implica unicamente l’adozione di una diversa modalità di svolgimento della



ISTITUTO COMPRENSIVO DI PIGNOLA

Via Cristoforo Colombo, 1 – 85010 Pignola (PZ)

Scuola dell'Infanzia – Scuola Primaria – Scuola Secondaria di Primo Grado ad indirizzo musicale

Sezioni associate - Pignola ed Abriola

Scuol@ 2.0

prestazione. Il lavoratore conserva pertanto, per quanto compatibili, gli stessi diritti e obblighi di cui è titolare nel caso dello svolgimento della propria attività in via continuativa nei locali dell'Amministrazione. Sono

garantite, inoltre, le medesime opportunità rispetto alle progressioni di carriera, alle iniziative di socializzazione e di formazione previste per i lavoratori. Art. 3 - Criteri generali delle modalità attuative per il lavoro agile o da remoto.

1. L'adesione al lavoro agile o in remoto ha natura consensuale e volontaria.

2. Il numero di posizioni di lavoro attivabili contemporaneamente nell'I.C. di Pignola in modalità agile e/o in remoto è pari a 2 unità di personale amministrativo in totale e massimo una unità al giorno.

3. Il periodo di tempo massimo destinato al lavoro agile o in remoto, è pari alla durata dell'anno scolastico, ferma restando la possibilità di richiedere periodi di durata inferiore anche al fine di consentire la turnazione del personale che aspira ad avvalersi di tale possibilità di erogazione del servizio.

4. L'accesso al lavoro agile avviene tramite richiesta formale da parte del dipendente. La domanda da presentare al dirigente scolastico conterrà:

- il nominativo del lavoratore
 - il periodo interessato dalla richiesta
 - l'indicazione dell'esistenza di uno o più criteri di cui all'articolo successivo
 - la proposta di programmazione delle giornate di lavoro agile e di presenza nella sede di lavoro, in osservanza al principio di rotazione delle giornate
 - le tecnologie utilizzate e i sistemi di supporto e sicurezza;
 - l'eventuale strumentazione necessaria;
 - dettagliata analisi circa la possibilità di svolgimento delle mansioni attribuite in modalità agile o in remoto, l'autonomia dell'interessato nell'esecuzione dei propri compiti e la misurabilità della prestazione, la coerenza tra la proposta di prestazione lavorativa a distanza rispetto alle attività dispiagate, alle scadenze e tempistiche di flusso dell'ufficio di afferenza nonché la previsione di un piano di smaltimento del lavoro arretrato, ove accumulato.
5. I lavoratori ammessi allo svolgimento della prestazione di lavoro agile o in remoto sottoscrivono con il dirigente scolastico un accordo individuale che dovrà contenere:
- La durata dell'accordo;
 - Le giornate di lavoro da svolgersi in sede e quelle da svolgere a distanza, ferma restando la possibilità di adeguare la calendarizzazione alle esigenze operative che di volta in volta possono presentarsi. Il personale scolastico potrà svolgere un massimo di 6 giornate mensili di lavoro a distanza. Il numero di tali giornate è definito nell'accordo individuale e dovrà tenere conto di condizioni di particolare necessità ferma restando la possibilità di adeguare la calendarizzazione alle esigenze operative che di volta in volta potranno presentarsi;
 - La modalità di recesso, motivato se ad iniziativa dell'amministrazione, che deve avvenire con un termine non inferiore a 30 giorni, salve le ipotesi previste dall'art. 19 della legge n. 81 del 2017;
 - Ipotesi di giustificato motivo di recesso;
 - Le indicazioni della fascia di contattabilità, sarà ricompresa tra le 7,30 e le 17,30, oltre la quale si entra nella fascia di diritto alla disconnessione, fermo restando che il dipendente in regime di lavoro agile può continuare



ISTITUTO COMPRENSIVO DI PIGNOLA

Via Cristoforo Colombo, 1 – 85010 Pignola (PZ)

Scuola dell'Infanzia – Scuola Primaria – Scuola Secondaria di Primo Grado ad indirizzo musicale

Sezioni associate - Pignola ed Abriola

Scuol@ 2.0

a lavorare anche nella fascia di diritto alla disconnessione per conseguire gli obiettivi assegnati dal datore di lavoro;

- le strumentazioni tecnologiche utilizzate, anche fornite dal lavoratore;

- Le modalità di esercizio del potere direttivo e di controllo del datore di lavoro sulla prestazione lavorativa resa dal lavoratore all'esterno dei locali che, salvo accordo specifico, avverrà mediante verifica degli obiettivi assegnati;

- L'impegno del lavoratore a rispettare le prescrizioni indicate nell'informativa sulla salute e sicurezza sul lavoro agile ricevuta dall'amministrazione.

Settimanalmente o mensilmente dovranno essere fissati gli obiettivi da raggiungere durante lo svolgimento del lavoro agile. Il lavoratore dovrà compilare una scheda con la quale autocertifica il lavoro svolto. L'amministrazione si riserva di verificare il raggiungimento degli obiettivi.

6. Le attività che possono essere svolte in modalità agile o in remoto devono presentare le seguenti caratteristiche:

a) possibilità di delocalizzazione. Attività tali da poter essere svolte a distanza senza la necessità di una costante presenza fisica nella sede di lavoro.

b) autonomia operativa. Le prestazioni da eseguire non devono richiedere un diretto e continuo interscambio comunicativo con gli altri componenti dell'ufficio di appartenenza ovvero con gli utenti dei servizi resi presso gli sportelli della sede di lavoro di appartenenza;

c) possibilità di programmare il lavoro e di verificarne facilmente l'esecuzione;

d) possibilità di misurare, monitorare e valutare i risultati delle prestazioni lavorative eseguite in lavoro agile attraverso la definizione di precisi indicatori misurabili.

7. Criteri di preferenza tra le domande di lavoro agile.

In conformità all'art.18, co. 3-bis, L. n. 81/2017, così come modificato dall'art. 1, co. 486, L. n. 145/2018, è garantita comunque priorità di accesso al lavoro agile/da remoto:

a) lavoratori con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104^o o con gravi patologie certificate da un medico convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale;

b) caregivers ai sensi dell'articolo 1, comma 255, della legge 27 dicembre 2017, n. 205;

c) lavoratori con figli fino a dodici anni di età o senza alcun limite di età nel caso di figli in condizioni di disabilità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104;

d) lavoratori con residenza in altra regione o con distanza superiore a 100 km;

I requisiti devono essere comprovati ed in possesso del lavoratore al momento della presentazione della domanda e persistere al momento dell'avvio al lavoro agile o in remoto. Se i requisiti dichiarati dovessero successivamente variare, Il lavoratore è tenuto a darne immediata comunicazione all'ufficio competente, al fine di permettere lo scorrimento dell'eventuale graduatoria a beneficio di altro lavoratore.

Art. 4 Protezione dei dati e sicurezza.

Per assicurare la protezione dei dati trattati, il lavoratore concorda con l'amministrazione i luoghi ove è possibile svolgere l'attività. In ogni caso, nella scelta dei luoghi di svolgimento della prestazione lavorativa a distanza, il dipendente è tenuto ad accertare la presenza delle condizioni che garantiscono la sussistenza delle



ISTITUTO COMPRENSIVO DI PIGNOLA

Via Cristoforo Colombo, 1 – 85010 Pignola (PZ)

Scuola dell'Infanzia – Scuola Primaria – Scuola Secondaria di Primo Grado ad indirizzo musicale

Sezioni associate - Pignola ed Abriola

Scuol@ 2.0

condizioni minime di tutela della salute e sicurezza del lavoratore, nonché la piena operatività della dotazione informatica ed ad adottare tutte le precauzioni e le misure necessarie e idonee a garantire la più assoluta riservatezza sui dati e sulle informazioni in possesso dell'amministrazione che vengono trattate dal lavoratore stesso.

A fini della tutela del lavoratore l'amministrazione consegnerà una specifica informativa in materia di salute e sicurezza in caso di lavoro agile, nella quale sono individuati i rischi generali e i rischi specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione del rapporto in ambienti diversi da quelli scolastici, ai sensi dell'art. 22 della legge n. 81 del 2017.

Approvato dal Consiglio d'Istituto in data 28 Novembre 2025 con Delibera n. 103.